



PROPOSTA DI LEGGE N. 51/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, RECANTE:

“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE, TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13/5/96 N. 7 E ALLA LEGGE REGIONALE DEL 7/8/2002 N. 29”.

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 51/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, RECANTE:

“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE, TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13/5/96 N. 7 E ALLA LEGGE REGIONALE DEL 7/8/2002 N. 29”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In un contesto sanitario nazionale che ha subito dei profondi cambiamenti negli ultimi anni mediante l'emanazione di norme che hanno modificato l'assetto istituzionale ed i relativi meccanismi di gestione economica, la professione infermieristica, tecnica, riabilitativa e della prevenzione, ha vissuto anche questi cambiamenti promuovendoli, sostenendoli e prefigurando il Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, quale risposta organizzata ai bisogni del cliente esterno (cittadino) ed interno (personale afferente al Servizio).

E' necessario individuare strategie che garantiscono competitività sul mercato.

Diventa pertanto fondamentale perseguire la Qualità soprattutto attraverso un perfetto utilizzo delle risorse, modificando la "cultura" degli operatori; attraverso una gestione flessibile, dinamica, innovativa ed una formazione ad hoc che indirizzi verso modalità di lavoro più efficaci ed efficienti nel rispetto dei bisogni e dei diritti del cittadino.

Le legislazioni recenti in materia di Professioni Sanitarie quali:

- Contratto nazionale Dirigenza STPA
- Legge n. 251 del 10 agosto 2000 "disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, Tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica" pubblicata nella G.U. n.208 del 6-9-2000;
- D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi della laurea specialistica universitaria delle professioni sanitarie" pubblicata nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2001;
- Legge n. 43 del 1 febbraio 2006 "disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche e tecniche" pubblicata sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2006;
- DPCM del 25 gennaio 2008 "recepimento accordo, stato-regioni, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche" pubblicato nella G.U. n. 48 del 26 febbraio 2008,

PROPOSTA DI LEGGE N. 51/X[^] DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, RECANTE:

“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE, TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13/5/96 N. 7 E ALLA LEGGE REGIONALE DEL 7/8/2002 N. 29”.

sottolineano l'importanza di migliorare l'assistenza e la qualificazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche) nelle aziende sanitarie e ospedaliere.

Per il raggiungimento di questi obiettivi strategici occorre la collaborazione e l'integrazione di tutte le forze presenti, ciascuna con pari dignità ed ambiti propri d'autonomia.

Oggi le scelte di politica sanitaria portano alla necessità di una rivalutazione dei servizi territoriali, e non solo per motivi economici.

Dopo anni di investimenti esclusivamente nel campo curativo ad altissimo costo (ospedale) ci si trova obbligati a fare retromarcia, alla scoperta di nuovi percorsi, o meglio del territorio extra - ospedaliero dove è possibile soddisfare tutta una fascia di bisogni socio-sanitari a costi sicuramente inferiori, garantendo al contempo una qualità di vita superiore.

Compiti quali la programmazione, la ricerca, la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la verifica, il coordinamento e la formazione del personale, rappresentano i punti di forza del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, al fine di attuare quei processi necessari al cambiamento per l'erogazione dei servizi alla persona.

RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dall' attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale e le Aziende Sanitarie provvederanno con proprie risorse, senza impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

PROPOSTA DI LEGGE N. 51/X^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, RECANTE:

“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE, TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13/5/96 N. 7 E ALLA LEGGE REGIONALE DEL 7/8/2002 N. 29”.

Art. 1

Istituzione del Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) e del Servizio Sociale Professionale (SSP)

Il Consiglio Regionale della Calabria preso atto di quanto definito dal Commissario ad Acta per l’attuazione del vigente Piano di Rientro con il DCA n. 130 del 16/12/2015 avente ad oggetto “*Linee guida per l’adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria – modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 97/2013*” e relativamente all’organizzazione dell’attività assistenziale:

- a) recepisce la legge 10 agosto 2000, n. 251 e s.m.i.;
- b) istituisce il Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) in tutte le Aziende Sanitarie Provinciali, Ospedaliere, Universitarie e presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- c) istituisce il Servizio Sociale Professionale (SSP) in tutte le Aziende Sanitarie Provinciali, Ospedaliere, Universitarie e presso il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- d) delega la Giunta Regionale della Calabria, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’emanazione, di concerto con il Dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad Acta, di un apposito atto regolamentare teso a promuovere e a valorizzare le funzioni e il ruolo delle Professioni Sanitarie (SPS) descritte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 e s.m.i definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali.

Art.2

Norma transitoria

Le Aziende Sanitarie Provinciali, Ospedaliere e Universitarie, istituiscono il Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) e il Servizio Sociale Professionale (SSP) modificando o integrando il proprio Atto Aziendale e provvedendo all’attuazione dello stesso.

PROPOSTA DI LEGGE N. 51/X^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

G. GIUDICEANDREA, M. MIRABELLO, RECANTE:

“ISTITUZIONE DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, OSTETRICHE, RIABILITATIVE, TECNICO-SANITARIE, TECNICHE DELLA PREVENZIONE E DELLE PROFESSIONI SOCIALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13/5/96 N. 7 E ALLA LEGGE REGIONALE DEL 7/8/2002 N. 29”.

Art. 3

Struttura a supporto del Presidente della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta, per la durata del piano di rientro in materia sanitaria, si avvale di una struttura speciale, di diretta collaborazione, per l'attività di supporto alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, anche con riferimento all'attività connessa alla Conferenza Stato-Regioni. L'ufficio è costituito da un numero massimo di cinque unità appartenenti ai ruoli della regione di cui una con le funzioni di responsabile. Il responsabile della struttura e due componenti possono essere scelti tra estranei alla pubblica amministrazione, purché in possesso di adeguata esperienza istituzionale, e prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Alla spesa occorrente si farà fronte procedendo alla contestuale riduzione e/o riorganizzazione delle strutture già costituite fino alla concorrenza della somma necessaria.

Art.4

Modifica all'art. 8 della legge regionale del 13/5/96 n. 7

Al comma quattro dell'art. 8 della legge regionale del 13/5/96 n. 7 la parola “cinque” è sostituita dalla parola “sette”.

Art. 5

Modifica all'art. 20 della legge regionale del 7/8/2002 n. 29

All'art. 20 comma 3 della legge regionale del 7/8/2002 n. 29 le parole “sei” sono sostituite dalla parola “dodici”.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.